

SI TRASCRIVE IL DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 3 NOVEMBRE 2020,
N.R.G 2020/27398 AGOS DUCATO SPA - ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI

- Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Milano sez. VI in data 9.7.2020, nel procedimento cautelare RG. 5576/2020;
- Inibisce alla resistente la predisposizione, la diffusione e l'utilizzo delle impugate clausole e di ogni altra clausola con identico contenuto ed effetti contenuta nei contratti di concessione di credito ai consumatori, che, in caso di estinzione anticipata, limitino la riduzione del costo totale del credito ad alcune componenti dei costi e delle commissioni;
- Inibisce alla resistente il comportamento consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell'intero rapporto) e non del costo totale del credito, comprensivo quelli up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito (es. spese iniziali, di istruttoria, delle imposte) in caso di estinzione anticipata di ogni contratto di credito ai consumatori;

Ordina alla resistente:

- la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 180 giorni, di un avviso con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità della clausola 7, 7.2 e 7.3 e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata -e salva la prescrizione decennale dalla data di estinzione- di ottenere la riduzione del costo totale del credito, comprensiva anche delle spese iniziali, di istruttoria, delle imposte ossia dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;
- l'invio di una comunicazione scritta, a tutti i propri clienti che abbiano sottoscritto contratti di credito ai consumatori contenenti le clausole impugate, con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informarli dell'illegittimità della clausola 7, 7.2 e 7.3 e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata -e salva la prescrizione decennale dalla data di estinzione-, di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche delle spese iniziali, di istruttoria, delle imposte ossia dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;
- la pubblicazione del dispositivo sul Corriere della Sera, Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, con dimensioni non inferiori ad una pagina, anche ex art. 120 c.p.c;
- Assegna un termine di 90 giorni per l'adempimento di tutti i suesposti ordini e dispone in misura di 1000 € la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
- Condanna Agos Ducato SpA a rifondere a Associazione Movimento Consumatori le spese di lite che liquida complessivamente per entrambe le fasi di giudizio in 259€ per esborsi e 6000€ per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge e 15% per rimborso spese generali con distrazione a favore dei legali dichiaratisi antistatari.

Agos Ducato SpA